

# DECRETO AGOSTO - MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA – D.L. 104/2020 DEL 14.8.2020

Finalmente dopo una difficile discussione in Parlamento e nel paese , con il D.L. n. **104/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020**, sono state predisposte ulteriori misure atte a fronteggiare la grave emergenza covid per sostenere e rilanciare l'economia. l'Inps dovrà comunicare le linee guida per l'attuazione delle norme , inoltre il decreto dovrà essere convertito in Legge , quindi potrà subire modifiche.

Vi illustriamo schematicamente quelle che sono le novità di nostro interesse. praticamente i primi 26 articoli dei 115 di cui è composto il decreto .

---

## CIG/FIS (articolo 1)

Prolungati per un massimo di **diciotto settimane** complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinario e cassa integrazione in deroga e FIS.

Il decreto prevede **ulteriori 9 settimane di Cassa Integrazione (usufruibili dal 13.7.2020 al 31.12.2020)** che verranno sommate alle 9 settimane riservate esclusivamente ai datori di lavoro che le hanno già precedentemente ottenute.

Ma vi è di più, per queste ulteriori settimane il datore di lavoro dovrà versare una quota a titolo di contributo addizionale la cui percentuale varierà a seconda della riduzione di fatturato tra il primo semestre 2020 e quello del 2019, Rispetto ai precedenti decreti per accedere al sostegno sono previsti dei paletti precisi, per utilizzare la cassa integrazione non basterà più la causale "covid" .

La percentuali previste sono:

- 9% della retribuzione globale del lavoratore per le ore non lavorate se la riduzione di fatturato risulterà inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale del lavoratore per le ore non lavorate se non vi è stata alcuna riduzione di fatturato.

Nel caso in cui la riduzione (autocertificata) del fatturato fosse uguale o maggiore al 20% non è, però, prevista alcuna integrazione.

Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi entro il 31.12.2020 (art. 3)

---

## **RIFINANZIATO IL FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 4)**

---

### **NASPI e DIS-COLL (articolo 5)**

E' stata prevista una ulteriore proroga di 2 mesi della NASPI.

L'importo che il lavoratore percepirà per i due mesi di proroga sarà corrispondente a quello percepito nell'ultima mensilità prima della scadenza.

---

## **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - SGRAVI CONTRIBUTIVI (articolo 6)**

Il presente decreto ha voluto dare un segnale positivo incentivando l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, comprendendo anche la trasformazione dei contratti da tempo determinato ad indeterminato, per i datori di lavoro che aderiranno sino al 31.12.2020.

Tutto ciò grazie alla previsione di uno sgravio degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro per un massimo di 6 mesi e sino ad un tetto massimo di € 8.060,00 su base annua.

---

## **PROROGA RINNOVO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (articolo 8)**

Sino al 31.12.2020 tutti i contratti a tempo determinato potranno essere ulteriormente prorogati sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi

---

## **PROROGA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E/O INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (articolo 14)**

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali resta precluso, fino al 31.12.2020 l'avvio delle

procedure di licenziamento individuale e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 inoltre , si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo

Unica deroga riguarda il licenziamento per cessazione definitiva dell'attività lavorativa e per fallimento dell'azienda o del singolo ramo di azienda.

---

## **ACCESSO A CASSA INTEGRAZIONE PER EX ZONE ROSSE (articolo 19)**

Nel presente decreto è stato disposto che per tutti i datori di lavoro che abbiamo sospeso l'attività lavorativa e per i quali non abbiamo trovato applicazione le precedenti disposizioni per l'emergenza COVID-19 possono fare domanda per il periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020, per un massimo di 4 settimane, con la dicitura "COVID-19 - obbligo permanenza domiciliare" da trasmettere all'INPS entro il 15.10.2020.

Tale disposizione è prevista, però, solamente per le regioni cd. "ex zone rosse" ossia Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

---

## **RIFINANZIATO IL BONUS BABY SITTER (Art. 21)**

---

## **RIFINANZIATO IL REDDITO DI EMERGENZA (ART. 23)**

---

*Per ogni ulteriore approfondimento Vi indichiamo il link per poter leggere il testo integrale del decreto.*

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg>

A presto!!!